



ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO – TESERO – PANCHIA' – ZIANO

Corso Degasperì, 8 – 38037 Predazzo
Tel. 0462/501131 Cod. fiscale 91012240221**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 36/2024**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM. 3.12.2013, art. 20).

La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Predazzo, 30 aprile 2024

OGGETTO: Approvazione conto giudiziale di gestione della cassa reso dall'Istituto Cassiere Cassa Rurale Val di Fiemme per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

Premesso che

la nozione di "agente contabile" è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili:

- a. gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati da ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa;
- b. i tesoriери;
- c. tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio di denaro pubblico (es: economi), o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all'amministrazione" (es: azioni, beni mobili, beni depositati nei magazzini, ecc.);
- d. gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- e. tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione";

il D. lgs. n. 174 del 2016, all'articolo 139 definisce le modalità di presentazione dei conti giudiziali. Nello specifico:

- il comma 1, prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza;
- il comma 2 del citato articolo stabilisce che, il responsabile, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti;

il Decreto del Presidente della Provincia 12/10/2009, n. 20-2/Leg. connota della natura di agente contabile i soggetti incaricati delle gestioni contabili delle istituzioni scolastiche/formative di seguito indicate:

- istituto cassiere;
- gestione del fondo minute spese;
- gestione della carta di credito;
- riscossione delle entrate in contanti;
- consegnatario dei beni patrimoniali con debito di custodia;

la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, all'art 26 stabilisce che la gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione;

Preso atto:

- che l'agente contabile CASSA RURALE VAL DI Fiemme, ha trasmesso all'Istituzione scolastica/formativa, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione il **conto giudiziale di gestione della cassa** relativo al periodo **01/01/2023-31/12/2023**;
- che il Dirigente scolastico ha apposto il proprio visto di conformità apponendo la propria firma;
- **che l'Istituzione scolastica** con nota prot. 1144/1.1 di data 29.02.2024 ha trasmesso al revisore dei conti Dott. Stefano Sperandio il **conto giudiziale di gestione della cassa** relativo al periodo **01/01/2023-31/12/2023**;
- che il revisore ha trasmesso al responsabile competente ai fini della parifica e approvazione del conto **giudiziale di gestione della cassa** relativo al periodo **01/01/2023-31/12/2023** la relazione di data 05.04.2024, acquisita a protocollo in data 08.04.2024 con n. 1690;
- che l'esito dei controlli è positivo;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- visti gli atti e le norme citati in premessa;

- visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

- visto il D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

DETERMINA

1. di dare atto che il revisore dei conti (STEFANO SPERANDIO) in data 05/04/2024 ha concluso positivamente il controllo sul **conto giudiziale di gestione della cassa** relativo al periodo **01/01/2023-31/12/2023** presentato dall'agente contabile **CASSA RURALE VAL DI Fiemme**;

2. di parificare ed approvare il **conto giudiziale di gestione della cassa** relativo al periodo **01/01/2023-31/12/2023**, reso dall'agente contabile di cui al punto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento, il **conto giudiziale di gestione della cassa** relativo al periodo **01/01/2023-31/12/2023** reso dall'agente contabile **CASSA RURALE VAL DI Fiemme** e la relativa relazione di controllo redatta dal revisore dei conti alla Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento della Corte dei Conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Pizio

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RD